

Indice

Premessa	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 3
Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio	pag. 5
• Garanzia Base - Che cosa è assicurato	pag. 5
• Che cosa non è assicurato	pag. 6
• Estensioni	pag. 7
• Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie	pag. 7
Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile	pag. 8
• Garanzia Base - Che cosa è assicurato	pag. 8
• Che cosa non è assicurato	pag. 9
• Estensioni	pag. 10
• Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 11
Norme che regolano la Sezione Danni da acqua	pag. 12
• Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA	pag. 12
• Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI	pag. 14
• Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 15
Norme che regolano la altre Garanzie Aggiuntive	pag. 16
• Garanzie Aggiuntive - EVENTI SPECIALI	pag. 16
• Garanzie Aggiuntive - SPESE DEMOLIZIONE	pag. 19
• Garanzia Aggiuntiva - ROTTURA LASTRE	pag. 20
• Garanzie Aggiuntive - EVENTI ACCESSORI	pag. 20
• Garanzia Aggiuntiva - PANNELLI SOLARI	pag. 21
• Garanzia Aggiuntiva - R.C. AMMINISTRATORE CONDÒMINO	pag. 22
• Garanzia Aggiuntiva - R.C. CONDUZIONE LOCALI	pag. 23
• Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie	pag. 24
Norme che regolano il sinistro Sezioni Incendio e Danni da acqua	pag. 25
• Cosa fare in caso di sinistro Incendio e/o Danni materiali da acqua	pag. 25
Norme che regolano il sinistro di Responsabilità Civile	pag. 28
• Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile	pag. 28
Norme che regolano la Sezione Tutela Legale	pag. 29
• Garanzia Aggiuntiva - TUTELA LEGALE	pag. 29
• Che cosa è assicurato	pag. 29
• Che cosa non è assicurato	pag. 31
• Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale	pag. 31
Condizioni Particolari	pag. 33
• Indicizzazione	pag. 33
• Deroga al tacito rinnovo	pag. 33
• Età del fabbricato – criterio di quietanzamento	pag. 33
Dizionario	pag. 34
Articoli di legge	pag. 36
Mod. 9045 - Informativa sulla “privacy”	pag. 39

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Globale Fabbricati - Mod. 2306 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Dizionario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, che sia stato preceduto da un altro sinistro liquidabile a termini di polizza, avvenuto nel periodo assicurativo annuo, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, AXA, o anche il Contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da Axa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del re-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

cesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Ispezione alle cose assicurate

AXA ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 13| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

GARANZIA BASE - Sezione Incendio

Che cosa è assicurato

Art. 14 | Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati al fabbricato, descritto in polizza - escluso il valore dell'area - da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, che non sia conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio. Sostanze ed ordigni devono essere detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne devono conoscere l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;**
- d) **urto di veicoli stradali o di natanti che** non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua o su area equiparata ad area pubblica;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- g) **guasti a fissi ed infissi**, relativi ai vani di uso condominiale, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, comprese le porte di accesso ai singoli appartamenti.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.100,00 euro e sono esclusi i danni alle porte ed agli infissi interni delle singole abitazioni.

AXA indennizza altresì, quando conseguenti agli eventi previsti in polizza:

- h) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da:
 - **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica;**
 - **da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;**
 - caduta di alberi o di distaccamento di parti del fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine;**
- i) **i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;**
- l) **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97, e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, ma col limite di 52.000,00 euro, fermo quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo di indennizzo";

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

- m) i danni derivanti dalla **perdita dell'affitto o dal mancato godimento del fabbricato** assicurato rimasto danneggiato.

Per calcolare l'indennizzo si tiene conto del tempo necessario per il ripristino dei locali, sino al massimo di un anno. Il danno sarà rimborsato fino al 10% del valore che compete alle singole abitazioni sinistrate, rispetto al valore totale assicurato.

I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.

Sono esclusi i danni ai lucernari.

L'indennizzo massimo per sinistro è pari a 2.600,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 15| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali", se operante;
- b) causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, salvo quanto previsto alla lettera c) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali", se operante;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
- f) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla lettera e) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi speciali" e alla lettera f) dell'Art. 34 - "Oggetto della garanzia Pannelli solari", se operanti;
- h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
- i) subiti da lastre relative a vetrine, attività commerciali o di servizi del fabbricato assicurato ed inoltre, per tutti i tipi di lastre, sono esclusi i danni conseguenti a fenomeni atmosferici e quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- j) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- k) indiretti, salvo quanto indicato alla lettera m) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione" e alle lettere c) e d) dell'Art. 31 - "Oggetto delle garanzie Spese demolizione", se operante.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Incendio

Estensioni

Art. 16| Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Quando si verifica un sinistro AXA ha la facoltà di procedere all'ispezione del fabbricato assicurato per accertare la corrispondenza tra la somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo dello stesso. AXA non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C., se la somma assicurata per il fabbricato, aumentata del 10%, non è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo che risulta al momento del sinistro. Se invece la somma assicurata risulta inferiore, AXA indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 10% ed il reale valore di ricostruzione.

Art. 17| Fabbricato unifamillare

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamillare le garanzie guasti causati dai ladri e rottura lastre riguardano i fissi e gli infissi posti a protezione delle aperture esterne.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione - INCENDIO		
Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o Franchigia
Guasti a fissi e infissi	1.100 euro per sinistro	-
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'indennizzo col massimo di 52.000 euro	-
Perdita dell'affitto o mancato godimento del fabbricato	10% del valore che compete alle singole abitazioni	-
Lastre pertinenti agli ingressi	2.600 euro per sinistro	-

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

GARANZIA BASE - Sezione Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

Che cosa è assicurato

Art. 18| Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T. - R.C.O.)

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - R.C.T.

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del fabbricato assicurato e conduttore delle parti comuni, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, che si sia verificato in relazione alla **proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni**.

È compresa anche la responsabilità civile dell'Assicurato:

- quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria** manutenzione del fabbricato, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
 - le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.
- per il **fatto doloso di persone delle quali deve rispondere**;
 - per i **danni materiali e diretti cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio** del fabbricato assicurato. Si precisa che la Garanzia Base R.C.T. non comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che si intendono in copertura se operante la garanzia "Eventi Speciali", nei termini previsti dalla lettera f) dell'Art. 29.

Inoltre l'assicurazione R.C.T. comprende anche i rischi che possono derivare da:

- antenne radiotelevisive centralizzate;
- ghiaccio o neve non rimossa a tempo debito dai tetti, marciapiedi e/o cortili;
- spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardini o parco, compresi alberi d'alto fusto, recinzioni, cancelli automatici, strade private, attrezzature sportive e per giochi, piscine, purché, in buono stato di conservazione e manutenzione.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D.Lgs. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Dall'assicurazione R.C.O. sono escluse le malattie professionali.

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, con un limite, per ogni prestatore di lavoro che abbia subito lesioni corporali, pari al 50% del massimale stesso e comunque non superiore a 1.500.000,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 19| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché, alla conduzione di questi ultimi;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 20| Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali", se operante;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) i danni da:
 - 1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

- salvo quanto previsto dalla lettera h) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali", se operante;
- 2) impiego di aeromobili;
- c) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni derivanti da:
- 1) umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - 2) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 29 - "Oggetto delle garanzie Eventi Speciali" se operante;
- e) i danni da furto;
- f) i danni derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personali dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- g) i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto alla lettera a) dell'Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T-R.C.O.);
- h) i danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne, salvo quanto previsto dalla Sezione "Danni da Acqua" e/o dalla Garanzia Aggiuntiva "R.C. Conduzione locali" di cui all'Art. 36, se operanti;
- i) i danni derivanti da:
- 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- l) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- m) i danni di qualsiasi natura derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Estensioni

Art. 21| Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere proquota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 22| Deroga alla proporzionale

Quando si verifica un sinistro, AXA ha la facoltà di procedere all'ispezione del fabbricato assicurato per accertare la corrispondenza tra la somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo dello stesso. AXA non applicherà la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C., se la somma assicurata per il fabbricato, aumentata del 10%, non è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo che risulta al momento del sinistro. Se invece la somma assicurata risulta inferiore, AXA indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 10% ed il reale valore di ricostruzione.

Garanzia Base - Norme che regolano la Sezione Responsabilità Civile

Art. 23 | Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni verso terzi e ai condomini procurati dal custode dello stabile condominiale o da eventuale condomino autorizzato, nelle manovre di riallineamento dell'ascensore in caso di emergenza.

Limitatamente ai danni arrecati a cose, resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro risarcibile uno scoperto del 10% con un minimo pari a 250,00 euro.

Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	50% del massimale per ogni prestatore d'opera fino al massimo di 1.500.000 euro	Franchigia relativa 6%
Interventi sull'impianto dell'ascensore in caso di emergenza	-	Scoperto 10% col minimo 250 euro per sinistro

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Garanzie Aggiuntive - DANNI DA ACQUA

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 24| Oggetto delle garanzie Danni da acqua

a) “Acqua condotta” - Danni materiali al fabbricato

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati al fabbricato da **spargimento d'acqua** a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresi i tubi interrati.

Si precisa che la presente copertura integra l'Art. 14 - “Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari”.

b) Danni a terzi da spargimento d'acqua

AXA si impegna a tenere indenne l'Assicurato, proprietario del fabbricato assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- morte, lesioni personali;
- danneggiamenti a cose;

in conseguenza di **spargimento d'acqua** causato dalla rottura accidentale di condutture e di impianti fissi del fabbricato assicurato, indicati nella precedente lettera a).

Si precisa che la presente copertura integra l'Art. 18 - “Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile”.

Relativamente alla somma assicurata, viene riconfermato quanto disposto dall'Art. 16 - “Somme assicurate - Deroga alla proporzionale” e dall'Art. 22 - “Deroga alla proporzionale”.

Art. 25| Esclusioni Danni da acqua

Sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- da gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna;
- da usura, corrosione o difetti di materiale;
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati - salvo quanto previsto dalla lettera f) dell'Art. 27 - “Oggetto delle garanzie ricerca guasti”, se operante;

ed inoltre:

- le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato, di condutture ed impianti fissi sostenute per ricercare od eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua - salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 27 - “Oggetto delle garanzie Ricerca guasti”, se operante;

Si precisa che sono operanti, anche per la presente Sezione Danni da Acqua, le esclusioni delle Sezioni Incendio e Responsabilità civile (Artt. 15 e 20).

Art. 26| Franchigia Danni da acqua e limite di Indennizzo/risarcimento

Per i danni da acqua:

- a) resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro relativo alla presente sezione “Danni da acqua”, una franchigia pari a quella riportata in polizza.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati;

- b) per i danni materiali diretti, di cui alla lettera a) del precedente Art. 24, causati dai tubi inter-

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

rati, il limite massimo di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa non potrà superare 2.600,00 euro;

- c) per i danni di responsabilità civile, di cui alla lettera b) del precedente Art. 24, causati dai tubi interrati, il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa non potrà superare 2.600,00 euro.

Clausola “Fabbricato di recente costruzione”

(Operante qualora risposto SI alla Dichiarazione del Contraente n. 8: “Il fabbricato assicurato è costruito da non più di 3 anni e precisamente nell’anno indicato in polizza”)

Per il fabbricato di recente costruzione, in polizza viene espressamente indicato il periodo di tempo in cui non è applicata alcuna franchigia in caso di sinistro “Danni da acqua”.

Per i sinistri “Danni da acqua” verificatisi successivamente a tale periodo si applica la franchigia standard “Danni da acqua” stampata in polizza.

Se in caso di sinistro si riscontri che la risposta alla Dichiarazione del Contraente n. 8 non è corretta, cioè che il fabbricato assicurato alla data di effetto del contratto è stato costruito da più di 3 anni, gli eventuali “Danni da Acqua” verificatisi nel periodo per cui è prevista l’agevolazione saranno liquidati con l’applicazione della franchigia standard “Danni da acqua” riportata in polizza.

L’agevolazione spetta solo sulla franchigia “Danni da acqua” mentre per la garanzia “Ricerca guasti”, se operante, si applica quanto previsto nella clausola.

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Garanzie Aggiuntive - RICERCA GUASTI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio, con parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 25 "Esclusioni Danni da acqua")

Art. 27| Oggetto delle garanzie Ricerca guasti

Relativamente ai danni materiali da acqua, AXA indennizza i danni direttamente causati al fabbricato da:

- a) **ricerca e riparazione guasti** conseguenti allo spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, a condizione che il danno sia indennizzabile in base all'Art. 24 - lettera a) "Acqua condotta" o alla garanzia "gelo" di cui alla lettera b) del presente articolo, **comunque esclusi i tubi interrati.**

Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua con le conseguenti spese sostenute per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% avente come minimo la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

- b) il **gelo**, che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia di cui alla lettera a) ricerca e riparazione guasti.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

- c) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 10.500,00 euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza

Relativamente alla Responsabilità Civile verso terzi la garanzia si intende estesa ai danni:

- d) da **gelo**.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza;

- e) da **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, anche non dipendenti da rotture accidentali.

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza;

- f) a **cose in locali interrati o seminterrati.**

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia "Ricerca guasti" stabilita in polizza.

Norme che regolano la Sezione Danni da acqua

Art. 28| Esclusioni Ricerca guasti

Sono esclusi, relativamente alla garanzia:

- a) **ricerca e riparazione guasti**, i danni relativi a tubi interrati- salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 33 - "Oggetto delle garanzie Eventi Accessori", se operante;
- b) **gelo**, i danni:
 - 1) da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o da tubi interrati;
 - 2) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- c) **occlusione di condutture**, i danni:
 - 1) conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
 - 2) verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - Danni da acqua		
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Acqua condotta - Danni materiali al fabbricato	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da spargimento d'acqua	-	franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti di spargimento d'acqua causati da tubi interrati	2.600 euro per sinistro/anno	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da spargimento d'acqua causati da tubi interrati	2.600 euro per sinistro/anno	franchigia stabilita in polizza
Ricerca e riparazione guasti	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	scoperto per sinistro del 10% avente come minimo la franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti da gelo	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	franchigia stabilita in polizza
Danni materiali diretti da occlusioni di condutture	4 ‰ della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da gelo	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a terzi da occlusioni di condutture	-	franchigia stabilita in polizza
Danni a cose di terzi in locali interrati e seminterrati	-	franchigia stabilita in polizza

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - EVENTI SPECIALI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio ad integrazione dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari" e della lettera a) dell'Art. 18 - "Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile")

Art. 29| Oggetto delle garanzie Eventi Speciali

AXA, indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 2% della somma assicurata per il fabbricato col minimo di 10.000,00 euro per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento.

La garanzia "eventi atmosferici" è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 200,00 e il massimo 1.500,00 euro per sinistro;

- b) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, escluso il contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 75% della somma assicurata per il fabbricato ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro;

- c) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio**, verificatisi, a parziale deroga dell'Art. 15 - "Esclusioni", lettere a) e b), anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Sono compresi i **danni provocati da ordigni esplosivi**.

La garanzia "atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio" e la garanzia "danni provocati da ordigni esplosivi" è prestata con una franchigia di 200,00 euro per sinistro.

Sono inoltre compresi i **guasti**, non identificabili in quelli già previsti alla lettera g) dell'Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari", **e le rotture causate al fabbricato dai ladri** in occasione di furto tentato o consumato.

La garanzia è prestata con una franchigia di 200,00 euro per sinistro.

È altresì compreso il **furto di fissi ed infissi** di proprietà e di uso comune con un limite di indennizzo per sinistro di 1.100,00 euro (senza deduzione della franchigia sopra indicata);

- d) **fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

- e) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 15 - "Esclusioni", lettera g).

In nessun caso AXA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, una somma superiore al 6 ‰ della somma assicurata per il fabbricato, ma col massimo di 15.500,00 euro ed il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detra-

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 5% col minimo 200,00 e massimo 400,00 euro.

La garanzia si intende inoltre estesa, per la Responsabilità Civile verso terzi:

- f) ai **danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività** derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La garanzia opera a deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera d) punto 2),

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, uno scoperto del 10% col minimo di 2.300,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato;

- g) ai **danni da inquinamento accidentale**, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. La garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera a) punto 1).

Resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile, uno scoperto del 10% col minimo di 1.500,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato;

- h) alla **committenza auto**. La garanzia comprende la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 C.C. attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà del Contraente/Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione.

La garanzia è valida anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è operante sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Non sono considerati terzi il conducente ed il proprietario del veicolo.

La garanzia è operante esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 200,00 euro per sinistro.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera b) punto 1).

Art. 30| Esclusioni Eventi Speciali

Sono esclusi i danni, relativamente alla garanzia:

- 1) **eventi atmosferici**, lettera a) del precedente articolo:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve salvo quanto previsto dalla lettera b) del precedente articolo;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- tettoie e lucernari in genere;
- enti all'aperto ad eccezione di serbatoi metallici;

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- pannelli solari, salvo quanto previsto dall'Art. 34 - "Oggetto della garanzia Pannelli solari", se operante;

2) **sovraccarico neve**, lettera b) del precedente articolo:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti;

3) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi, guasti e rotture causate al fabbricato dai ladri, furto di fissi e infissi**, lettera c) del precedente articolo:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- di fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici del fabbricato, salvo quanto previsto dalla lettera e) del precedente articolo;
- diversi da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, se avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;

4) **fenomeni elettrici** a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato, lettera e) del precedente articolo:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura, manomissione o difetti di materiale;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - SPESE DEMOLIZIONE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 31| Oggetto delle garanzie Spese demolizione

AXA rimborsa:

- a) ad integrazione di quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari", **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza a questo titolo;
- b) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza ed il cui ammontare sia presumibilmente superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, **le spese e/o onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 39 - "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Il rimborso, subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, è prestato sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo dell'indennizzo";

- c) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, **gli onorari di riprogettazione del fabbricato** di competenza di liberi professionisti, relativi alle prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno al fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.200,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43- "Limite massimo dell'indennizzo".

AXA inoltre indennizza:

- d) **i costi di urbanizzazione**, sostenuti e documentati, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500,00 euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzie Aggiuntive - ROTTURA LASTRE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 32| Oggetto della garanzia Rottura lastre

Per le lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominiale del fabbricato, AXA indennizza i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per rimpiazzarle quando distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi.

La somma assicurata è prestata a primo rischio assoluto ed è in aumento al limite per sinistro previsto dall'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione Incendio e garanzie complementari" della Garanzia Base.

Sono esclusi i danni ai lucernari e quanto previsto all'Art.15 - "Esclusioni".

La garanzia è prestata con un indennizzo massimo per singola lastra di 3.000,00 euro.

Garanzie Aggiuntive - EVENTI ACCESSORI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 33| Oggetto delle garanzie Eventi accessori

AXA rimborsa a parziale deroga di quanto disposto alla lettera a) dell'Art. 28 - "Esclusioni Ricerca guasti", i danni direttamente causati al fabbricato assicurato da:

- a) **ricerca e riparazione guasti a tubi interrati** di pertinenza del fabbricato assicurato per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla lettera a) "Acqua condotta" dell'Art. 24 o alla lettera b) garanzia "gelo" dell'Art. 27, anche se non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato.

Si rimborsano le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, e le conseguenti spese necessariamente sostenute per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato e/o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato e/o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

La presente garanzia "ricerca e riparazione guasti a tubi interrati" è prestata con una franchigia di 250,00 euro, (da cumularsi con quella prevista in polizza dalla garanzia acqua condotta o dal gelo), con il massimo di 2.500,00 euro per sinistro e di 5.000,00 euro per anno assicurativo.

AXA indennizza inoltre:

- b) **i costi per il rimpiazzo del combustibile:** nafta, gasolio, cherosene ed altri combustibili liquidi, che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all'ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati.

La garanzia "costi per il rimpiazzo del combustibile" è prestata con una franchigia di 250,00 euro con il massimo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

- c) **le spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas.**

In caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, AXA indennizza:

- 1) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- 2) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1) per la demolizione il ri-

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

pristino di parti del fabbricato assicurato.

La presente garanzia "Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas" è prestata con una franchigia di 250,00 euro, con il massimo di 2.500,00 euro per sinistro e di 5.000,00 euro per anno assicurativo.

Sono in ogni caso sempre escluse le spese diverse da quelle sopra indicate relative a spostamento di contatori di erogazione o le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie necessarie per rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.

Garanzie Aggiuntive - PANNELLI SOLARI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 34 | Oggetto della garanzia Pannelli Solari

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato - ferme le esclusioni previste dall'Art. 15 - "Esclusioni" e dall'Art. 30 - "Esclusioni Eventi Speciali" ai punti 1) e 4) - da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
- b) **incendio, fulmine, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o **scoppio**, sono compresi anche i danni causati ai pannelli solari dalla caduta di alberi o di distacco di parti del fabbricato a seguito **dell'azione del fulmine** ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti**;
- d) **urto di veicoli stradali** che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui dei pannelli solari in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia "Pannelli Solari" è prestata con uno scoperto del 10% per ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di 500,00 euro.

Per i danni da fenomeni elettrici la garanzia è prestata - fermo lo scoperto e relativo minimo - con limite massimo di 1.000,00 euro per sinistro.

Per le spese di demolizione e sgombero la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini della presente garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 43 - "Limite massimo di indennizzo".

I pannelli solari purché di pertinenza del fabbricato possono essere collocati in ambiente esterno a terra opportunamente ancorati al suolo, su tetti o terrazze, su muri posti in sostituzione di vetrate.

La somma assicurata per i pannelli solari deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo dei pannelli stessi, escluso il valore dell'area.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per i pannelli solari la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 42 - "Assicurazione parziale" rimarrà o-

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

perativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Per l'assicurazione della garanzia "Pannelli solari" valgono in quanto applicabili gli Artt. 37 - "Obblighi in caso di sinistro", 38 - "Esagerazione dolosa del danno", 39 - "Procedura per la valutazione del danno", 40 - "Mandato dei periti" ; 41 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 42 - "Assicurazione parziale", 43 - "Limite massimo di indennizzo", 44 - "Pagamento dell'indennizzo", 45 - "Anticipo indennizzo", che regolano il sinistro per la Sezione Incendio.

Garanzia Aggiuntiva - R.C. AMMINISTRATORE CONDÒMINO

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 35| Oggetto della garanzia R.C. dell'amministratore Condòmino

La garanzia è prestata per la **Responsabilità Civile derivante al condòmino che svolga la funzione di amministratore del condominio assicurato**, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 C.C.

AXA si impegna a tenere indenne l'amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali - ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose - colposamente cagionate a terzi, compresi i condòmini, nell'esercizio della specifica funzione.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condòmini del fabbricato per errori imputabili all'amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla "Privacy") e successive modificazioni o integrazioni.

La garanzia comprende l'attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

La garanzia R.C. dell'amministratore condòmino è prestata nei limiti del massimale assicurato indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% di ogni danno risarcibile e, in ogni caso, col minimo di 100,00 euro ed il massimo di 500,00 euro.

Fermo restando che è obbligo dell'Amministratore comunicare l'esistenza di assicurazioni analoghe in capo al medesimo, qualora esista altra polizza per i medesimi rischi, la presente garanzia opera solo qualora il massimale previsto dalla polizza coesistente non sia stato sufficiente a risarcire il danno e per l'eccedenza di quanto risarcito da quest'ultima. AXA presta inoltre l'assicurazione per i rischi non garantiti dalla polizza coesistente purché coperti dalla presente garanzia.

L'assicurazione della presente garanzia è regolata anche dagli Artt. 46 - "Obblighi di avviso in caso di sinistro", 48 - "Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza", 49 - "Pluralità di Assicurati".

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione e deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Garanzia Aggiuntiva - R.C. CONDUZIONE LOCALI

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 36| Oggetto della garanzia R.C. Conduzione Locali

L'assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, uffici e studi professionali, condomini e/o locatari, per fatto accidentale proprio o delle persone delle quali devono rispondere, per i danni a terzi ferme le esclusioni di cui all'Art. 20 - "Esclusioni".

Tale garanzia è prestata per i **rischi derivanti dalla conduzione** dell'appartamento, ufficio o studio professionale compresa la proprietà privata e l'uso di impianti fissi di pertinenza dell'appartamento stesso, antenne radiotelevisive anche radioamatoriali o satellitari, apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti ed, a parziale deroga dell'Art. 20 - "Esclusioni", lettera h), sono compresi i danni da spargimento di acqua.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale previsto in polizza alla specifica garanzia.

Per quanto riguarda i soli danni da spargimento d'acqua, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia specifica prevista in polizza.

Restano comunque esclusi i danni da proprietà del fabbricato e parti comuni, le responsabilità inerenti qualsiasi attività professionale e la proprietà o uso di animali in genere.

Il Contraente dichiara che il fabbricato è composto da un numero di appartamenti pari a quello indicato in polizza, compreso quello del portinaio, in caso contrario si applicherà quanto disposto dagli Artt. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", 5 - "Aggravamento del rischio" e 6 - "Diminuzione del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Norme che regolano le altre Garanzie Aggiuntive

Tabella limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie

Sezione - EVENTI SPECIALI		
Garanzia	Limite di indennizzo/risarcimento	Scoperto e/o Franchigia
Eventi atmosferici	Per i danni da grandine a serramenti, vetrate e lastre di fibrocemento 2% della somma assicurata col minimo di 10.000 euro per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo 200 euro e massimo 1.500 euro per sinistro
Sovraccarico neve	75% della somma assicurata per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati da ordigni esplosivi	-	200 euro per sinistro
Guasti e rotture causate al fabbricato dai ladri	-	200 euro per sinistro
Furto di fissi ed infissi	1.100 euro per sinistro	-
Fenomeni elettrici	6 % della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 15.500 euro per sinistro/anno	Scoperto di 5% col minimo 200 euro e massimo 400
Interruzione di esercizio o sospensione di attività	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 2.300 euro per ogni danno
Inquinamento accidentale	10% del massimale assicurato per sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.500 euro per ogni danno
Committenza auto	-	200 euro per sinistro
Spese e/o onorari di competenza del perito	2% della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 10.500 euro	-
Onorari di riprogettazione del fabbricato	2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 5.200 euro	-
Costi di urbanizzazione	10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro	-
Rottura lastre	3.000 euro per lastra	-
Ricerca e riparazione guasti a tubi interrati	2.500 euro per sinistro e di 5.000 euro per anno	250 euro
Costi per il rimpiazzo del combustibile	2.500 euro per sinistro/anno	250 euro
Spese per ricerca e riparazione in caso di dispersione gas	2.500 euro per sinistro e 5.000 euro per anno	250 euro
Pannelli Solari	- per le spese di demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo - per i danni da fenomeni elettrici col limite massimo di 1.000 euro	scoperto di 10% col minimo di 500 euro per ogni danno
R.C. amministratore condòmino	-	scoperto di 10% col minimo di 100 euro e massimo di 500 euro per ogni danno
R.C. conduzione locali	-	per i danni da spargimento d'acqua franchigia prevista in polizza

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

Cosa fare in caso di sinistro Incendio e/o Danni materiali da acqua

Art. 37| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare in caso di incendio, esplosione o scoppio, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad AXA;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 38| Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzionieri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 39| Procedura per valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

- b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

Art. 40| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 37 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi dell'Art. 39 - "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 41| Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Per i Pannelli solari (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa ne-

Norme che regolano il sinistro Sezione Incendio e Danni da acqua

cessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore dell'area) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per le lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre, comprese le spese di trasporto ed installazione, e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui. Qualora le lastre siano di valore artistico l'ammontare del danno si determina con modalità analoghe, ma stimando la spesa necessaria per la sostituzione con lastre equivalenti di uso corrente (senza alcun valore artistico).

Per i danni derivanti dalla perdita dell'affitto o dal mancato godimento dei locali l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 42 - "Assicurazione parziale".

Art. 42| Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso quello dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima, salvo quanto previsto all'Art. 16 - "Somme Assicurate - Deroga alla proporzionale".

Art. 43| Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 44| Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 15 - "Esclusioni", lettera c).

Art. 45| Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.

L'obbligazione di AXA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Norme che regolano il sinistro di Responsabilità Civile

Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile

Art. 46| Obblighi di avviso in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 47| Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, AXA risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione, salvo quanto previsto all'Art 22 – "Deroga alla proporzionale".

Il massimale di polizza si intende pertanto ridotto in uguale proporzione.

Art. 48| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art. 49| Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Garanzia Aggiuntiva - TUTELA LEGALE

(Operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Premessa

Art. 50| Gestione dei sinistri

AXA si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Con sede in Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma

Tel. +39 06. 42.115.629 - Fax +39 06. 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni del Dizionario e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Che cosa è assicurato

Art. 51| Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro relativo al condominio assicurato così come regolato dall'art. 1117 C.C.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento del legale incaricato**;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 57 - "Gestione del sinistro", **o quelle di soccombenza** in caso di condanna dell'Assicurato;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le **spese processuali** nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le **spese di giustizia** in favore dell'erario nel processo penale;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 55 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola, nonché, se l'Assicurato è una società, del legale rappresentante e degli amministratori o, ove si tratti di società di persone, dei soci illimitatamente responsabili.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) la **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condomini per la responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- b) **l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi**. La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
- c) **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, relative alle parti comuni del fabbricato assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 52.000,00 euro;
- d) **controversie individuali relative a rapporti di lavoro** che il Contraente deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del fabbricato;
- e) **controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi**, sempre che il valore di lite sia superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 52.000,00 euro, **o controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge**;
- f) sostenere **controversie relative a diritti reali** relativi al fabbricato assicurato. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente / Assicurato.

Art. 52| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 53| Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Che cosa non è assicurato

Art. 54| Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla legge;
- f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.

La garanzia non è inoltre operante per le controversie:

- g) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- h) tra condomini;
- i) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
- j) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- k) di natura contrattuale nei confronti di AXA;
- l) relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- m) relative a sinistri causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- o) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale

Art. 55| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA

Norme che regolano la Sezione Tutela Legale

Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

Art. 56| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 57| Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 58| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni Particolari

Indicizzazione

(Valida se richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice)

D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico (Condizione particolare D1)

Le somme assicurate ed il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole partite, i massimali relativi alle garanzie di Responsabilità Civile e Tutela Legale ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

Deroga al tacito rinnovo

(Valida se richiamata in polizza)

D2| Deroga al tacito rinnovo (Condizione Particolare D2)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Età del fabbricato – criterio di quietanzamento

(Sempre operante)

D3| Età del fabbricato - criterio di quietanzamento (Condizione Particolare D3)

Il premio indicato in polizza relativo alle garanzie "Acqua condotta" e "Ricerca guasti" è assoggettato all'applicazione di un coefficiente di invecchiamento, determinato in funzione dell'età del fabbricato, secondo le seguenti modalità:

- a) il coefficiente di invecchiamento viene applicato fino al quindicesimo anno di costruzione;
- b) fino al decimo anno viene applicato un incremento annuo di +1, 5%;
- c) dal decimo fino al quindicesimo anno viene applicato un incremento annuo di +1%.

Il coefficiente di invecchiamento non si applica per i fabbricati di età superiore al sedicesimo anno di costruzione.

Dizionario

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Anno di costruzione** per definire l'anno di costruzione del fabbricato si fa riferimento alla data di dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425).
- Età del fabbricato:** razione per l'iscrizione al catasto dell'immobile da parte del direttore dei lavori. (La dichiarazione è presentata dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, come previsto dal D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425).
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- AXA:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Fabbricato:** l'intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché, le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, anche con cancelli automatici, e simili, ma esclusi: parchi, giardini, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private) comunque costruite, purché, realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.
Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali: impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme e pannelli solari), impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Sono altresì comprese: antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta di quella del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
- Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- Franchigia:** l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
- Implosione:** repentino cedimento di serbatoi e contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna di fluidi.

Dizionario

Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né, a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Lastre:	lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari.
Lavoratori dipendenti:	lavoratori, regolarmente iscritti a libro paga e matricola, che hanno con l'Assicurato un contratto che prevede un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato).
Lavoratori parasubordinati:	lavoratori che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro para-subordinato, cioè un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Pannelli solari:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 C.C.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla Tutela Legale il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Tubo Interrato:	la condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articoli di legge

- 1917 C.C.** **Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C.** **Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C.** **Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C.** **Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDai, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI)**

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.